

## TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2008

(Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29/11/2005)

### A) PUBBLICITÀ ORDINARIA (ARTT. 12 E 7 C. 2, 6 E 7)

1) Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12 comma primo):

- per ogni metro quadrato e per anno solare **€11,50**
- per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 comma 2°) **€ 1,15**
- per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2) Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto a), per ogni metro quadrato di superficie - tariffa base maggiorata del 100%:

- per ogni metro quadrato e per anno solare **€16,60**
- per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 comma 2°) **€ 1,60**

3) Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia

- superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50% (rispettivamente **€24,90 e €2,49**);
- per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100% (rispettivamente **€33,20 e €3,32**).

4) L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

### B) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (ARTT. 13 E 7, C. 2, 6 E 7)

1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati:

- per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare **€ 8,50**
- qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100% **€17,00**
- per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto a), 3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste (rispettivamente del 50 e del 100%).

2) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. **€75,00**
- per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. **€50,00**
- per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie **€25,00**

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 507/93 (rispettivamente **150 euro, 100 euro, 50 euro**).

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### C) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (ART. 14, C. 1,2,3)

1) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, di applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi:

- per ogni metro quadrato e per anno solare **€ 35,00**
- per la pubblicità di cui sopra che abbia du rata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 comma 2°) **€ 3,50**
- Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2) Per la pubblicità prevista dal precedente punto c 1), effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

#### D) PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI (ART. 14, C. 4 E 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni, luminose o cinematografiche effettuate su schemi e pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione è pari:

- a giorno per i primi 30 giorni **€ 2,20**
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di **€ 1,10**

#### E) PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (ART. 15, C. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a **€ 8,50**

#### F) PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI ( ART. 15, C. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: **€ 50,00**

#### G) PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (ART. 15, C. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: **€ 25,00**

#### H) PUBBLICITÀ VARIA (ART. 15, C. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impegnata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di: **€ 2,00**

**I) PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (ART. 15, C. 5)**

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: **€ 6,50**

**L) RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (ART. 16)**

La tariffa dell'imposta è **ridotta a metà** per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16.

**M) ESENZIONI DALL'IMPOSTA (ART. 17)**

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

**N) MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (ART. 7)**

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D. Lgs. del 15 novembre 1993, n.ro 507.

In particolare si precisa che le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

**O) DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (ARTT. 8 E 9)**

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.L.vo 15 novembre 1993, n.ro 507.

**P) SANZIONI**

Si applicano le sanzioni tributarie previste con i Decreti Legislativi n. 471/97, n.472/97 ed in particolare quelle di cui all'art. 12 di cui al D. Lgs n.473 del 18 dicembre 1997 e gli interessi di cui al regolamento comunale.